

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Dom.Fisc. Via Turati 10-Parma

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Settembre 2010]

ELENCHI BLACK LIST: PROROGA AL 2 NOVEMBRE E ULTERIORI CHIARIMENTI

(D.M. 5/8/2010 pubblicato in G.U. n. 191 del 17/8/2010; D.M. 27/7/2010 pubblicato in G.U. n. 180 del 4/8/2010)



Si segnala che, l'art. 1 del D.L. n. 40/2010 dispone, al fine di contrastare le frodi fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente **“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001”**.

Come auspicato, è stato prorogato il **termine per l'invio telematico delle comunicazioni Black list** relative ai mesi di **luglio** e **agosto 2010** a **martedì 2 novembre**, in concomitanza con l'invio delle comunicazioni di settembre e del terzo trimestre 2010.

Oltre all'attesa proroga della prima scadenza, originariamente prevista per il 31 agosto 2010 (per le operazioni effettuate nel mese di luglio), il D.M. 05.08.2010 accoglie ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto concerne il contenuto della comunicazione. In particolare, il richiamato decreto prevede che:

- nella comunicazione **andranno inserite anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, effettuate dal 1° settembre 2010, che sono escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità;**
- **escono dall'elenco dei paesi non collaborativi Cipro, Malta e Corea del Sud** con effetto dal 1° luglio 2010;
- restano **escluse dall'obbligo di comunicazione le attività esenti** per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa di cui all'art. **36-bis del D.P.R. n. 633/72** con effetto, anche in tal caso, dal 1° luglio 2010.

Recentemente il DM 27.7.2010, pubblicato sulla G.U. 4.8.2010, n. 180, ha modificato le liste da utilizzare per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) ed i Paesi con i quali l'Italia

ha attuato lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni (c.d. "white list").
 In merito si evidenzia che, attualmente, delle 3 "black list" solo 2, quelle ex DM 4.5.99 e DM 21.11.2001, sono utilizzate per gli elenchi in oggetto.
 Il citato DM 27.7.2010 ha, quindi, aggiornato i seguenti provvedimenti:

DISPOSIZIONE	FUNZIONE DELLA LISTA	MODIFICA	TIPOLOGIA LISTA
DM 4.5.99	Utilizzata per definire la presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi "black list".	eliminati i seguenti Stati: 1) Cipro 2) Malta	<u>BLACK LIST</u>
DM 21.11.2001	Utilizzata per l'applicazione del regime delle società estere controllate e collegate (c.d. CFC).	eliminati i seguenti Stati: 1) Cipro (art. 1) 2) Corea del Sud (art. 3, n. 3) 3) Malta (art. 3, n. 10)	<u>BLACK LIST</u>
DM 23.1.2002	Utilizzata per definire la deducibilità dei costi ex art. 110, commi da 10 a 12- bis, TUIR.	eliminati i seguenti Stati: 1) Cipro (art. 1) 2) Corea del Sud (art. 3, n. 3) 3) Malta (art. 3, n. 9)	<u>BLACK LIST</u>
DM. 4.9.96	Utilizzata per individuare i Paesi con i quali l'Italia effettua uno scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.	inseriti i seguenti Stati: 1) Cipro 2) Lettonia	WHITE LIST

In relazione all'accennata eliminazione dalla mappa dei territori considerati a regime fiscale privilegiato di Cipro, Malta e Corea del Sud, viene **inoltre stabilita l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni poste in essere con clienti e fornitori dei suddetti paesi nel periodo dal 1° luglio al 4 agosto 2010.**

PAESI BLACK LIST di cui ai D.M. 4/5/99 – 21/11/2001 (Elenco aggiornato al 5/8/2010 in seguito alle modifiche del D.M. 27.7.2010)	
ALDERNEY (AURIGNY)	LIBERIA
ANDORRA	LIECHTENSTEIN
ANGOLA (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001). - Società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall'Oil ncome Tax - Società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code	LUSSEMBURGO (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001). Società holding di cui alla locale legge 31.7.29.
ANGUILLA	MACAO

<p style="text-align: center;">ANTIGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> - International business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni - Società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75. 	<p style="text-align: center;">MALAYSIA</p>
<p style="text-align: center;">ANTILLE OLANDESI</p>	<p style="text-align: center;">MALDIVE (DIVEHI)</p>
<p style="text-align: center;">ARUBA</p>	<p style="text-align: center;">MAURIZIO (REPUBLIC OF MAURITIUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta - Off-shore Companies e International Companies
<p style="text-align: center;">BAHAMAS</p>	<p style="text-align: center;">MONSERRAT</p>
<p style="text-align: center;">BAHREIN (DAWLAT AL – BAHRAIN)</p> <p>Solo se l'operatore estero non è società che svolge attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero</p>	<p style="text-align: center;">NAURU</p>
<p style="text-align: center;">BARBADOS</p>	<p style="text-align: center;">NIUE</p>
<p style="text-align: center;">BARBUDA</p>	<p style="text-align: center;">NUOVA CALEDONIA</p> <p>(Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001).</p>
<p style="text-align: center;">BRUNEI</p>	<p style="text-align: center;">OMAN</p>
<p style="text-align: center;">COSTARICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società i cui proventi affluiscono da fonti estere - Società esercente attività ad alta tecnologia 	<p style="text-align: center;">PANAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama - Società situata nella Colon Free Zone - Società operante nella Export Processing Zone
<p style="text-align: center;">DOMINICA</p> <p>International companies esercente attività all'estero</p>	<p style="text-align: center;">POLINESIA FRANCESE</p>
<p style="text-align: center;">EMIRATI ARABI UNITI</p> <p>Società operante nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettata ad imposta</p>	<p style="text-align: center;">PORTORICO</p> <p>(Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società esercente attività bancaria - Società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993
<p style="text-align: center;">ECUADOR</p> <p>Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi</p>	<p style="text-align: center;">PRINCIPATO DI MONACO</p> <p>Società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato</p>
<p style="text-align: center;">FILIPPINE</p>	<p style="text-align: center;">SALOMONE</p> <p>(Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)</p>
<p style="text-align: center;">GIAMAICA</p> <p>(Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act - Società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act 	<p style="text-align: center;">SAN MARINO</p> <p>(Paese presente solo nella lista ex DM 4.5.1999)</p>
<p style="text-align: center;">GIBILTERRA</p>	<p style="text-align: center;">SANT'ELENA</p>

	(Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)
GIBUTI	SARK (SERCQ)
GRENADA	SEICELLES
GUATEMALA (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	SINGAPORE
GUERSEY	SAINT KITTS E NEVIS
HERM (ISOLE DEL CANALE) (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	SAINT LUCIA
HONG KONG	SAINT VINCENT E GRENADINE
ISOLA DI MAN	SAMOA
ISOLE CAYMAN	SVIZZERA Società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le holding, ausiliarie e "di domicilio"
ISOLE COOK ISOLE MARSHALL	TAIWAN (Paese presente solo nella lista ex DM 4.5.1999)
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	TONGA
ISOLE VERGINI STATUNITENSIS (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	TURKS E CAICOS
JERSEY	TUVALU
KENIA (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001) Società insediata nelle Export Processing Zones	URUGUAY Società esercente attività bancaria Holding che esercita esclusivamente attività offshore
KIRIBATI (EX ISOLE GILBERTI) (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	VANUATU
LIBANO	

MANOVRA ESTIVA IN PILLOLE

(Legge n. 122 del 30/7/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/5/2010)



La Manovra estiva, nella sua versione definitiva, è suddivisa in oltre 50 articoli, di seguito si sintetizzano gli argomenti di maggior interesse e impatto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Aggiornamento del catasto

Entro il 30/09/10 l'Agenzia del Territorio, dovrà trasmettere a ciascun Comune:

- l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali
- e i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

E' stato inoltre **introdotto l'obbligo di indicare**, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, **il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo**

stato di fatto. La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

A decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante dai 12.500 euro agli attuali 5.000 euro per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Con la suddetta disposizione viene pertanto limitato:

- l'uso del denaro contante;
- l'utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- l'utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.

Comunicazioni telematiche IVA all'Agenzia delle Entrate

Viene statuito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ai 3.000 euro. La disposizione in esame abbisogna di provvedimenti attuativi, tuttavia in via informale, l'Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro. In caso di omissione della comunicazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, si rende applicabile la sanzione da 258 ad 2.065 euro.

Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

Al fine di porre in essere verifiche e controlli su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, viene prevista una specifica introduzione nelle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps di quelle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla loro data di inizio.

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"

Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d'imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell'Amministrazione.

Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Iva: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'avvio della partita Iva

All'atto dell'apertura di una partita Iva, all'operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.

Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.

Esecutività degli avvisi di accertamento

A decorrere dal 1.07.2011 verrà modificato l'attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell'Iva. In particolare il Fisco non emetterà più l'avviso di accertamento seguito da eventuale cartella esattoriale, bensì ci sarà l'emissione di un unico atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Dall'1.01.2011, non sarà possibile effettuare le compensazioni di crediti in F24, qualora il contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).

Il suddetto vincolo opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi oneri accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro.

In caso di inosservanza della suddetta prescrizione si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare la compensazione a fronte del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le relative modalità.

Disposizioni antifrode nell'antiriciclaggio

Sono state previste particolari misure cautelative nonchè divieti ad operare con soggetti stranieri aventi sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.

Le ripetute o ingiustificate movimentazioni di contante, specie se di importo superiore ai 15.000 euro, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.

Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011

Per l'anno 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e collegata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza organizzativa, nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di 6.000 euro lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i 40.000 euro.

Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.

L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.

Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012

Con apposito DPCM verrà differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto:

- per il periodo d'imposta 2011
- per il periodo d'imposta 2012.

Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto.

DOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL

(D.L. n. 78/2010 conv. Legge n. 122 del 30/7/2010)



Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un duplice obbligo previdenziale:

- l'iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti di cui alla L. n. 662/96;
- e l'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. n. 335/95, per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questo è quanto previsto dalla conversione in legge del D.L. n. 78/10, c.d. Manovra Correttiva del 2010.

In precedenza la questione è stata dibattuta da dottrina e giurisprudenza giungendo all'opposta conclusione secondo la quale il socio lavoratore di Srl, che percepiva compensi per l'attività di amministratore, era tenuto all'iscrizione previdenziale presso una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto. La tesi si basava sull'interpretazione della L. n. 662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all'assicurazione obbligatoria, che l'iscrizione debba effettuarsi, a cura dell'Inps, in quella prevista per l'attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L'Inps, invece, ha sempre preteso l'obbligo di doppia contribuzione, sostenendo che la prevalenza della prestazione non si riferisce alla Gestione separata.

A sostegno dell'unicità della gestione pensionistica era intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver risolto la questione da tempo esistente.

Ora il Legislatore, escludendo i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall'assoggettamento al principio della prevalenza dell'attività svolta, ha definitivamente sottoposto all'obbligo della doppia contribuzione i soci lavoratori di srl che contemporaneamente percepiscono compensi per l'attività di amministratore.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: ULTIMI CHIARIMENTI

(D.L. n. 78/2010 conv. Legge n. 122 del 30/7/2010 - art. 49, D.Lgs. n. 231/2007)



Con la riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, ad opera dell'articolo 20 del D.L. n. 78/2010, non è più possibile effettuare pagamenti in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 5.000 euro (tale limite fino al 30.5.2010 era di 12.500 euro).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. "operazioni frazionate", intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.

LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I suddetti moduli emessi in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo a seguito di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste e pagando a titolo di imposta di bollo 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario, circolare, vaglia postale o cambiario, richiesto in **forma libera**.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:

a) potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;

b) dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Gli assegni bancari e postali **emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

Va evidenziato che agli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "m. m." o "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124, gli assegni emessi ante 31.5.2010, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

- il saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro;
- per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, il portatore dovrà provvedere, **entro il 30.6.2011 ad estinguere il libretto ovvero a ridurre l'importo fino ad un somma inferiore al predetto limite;**
- in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Come evidenziato dal MEF nella Circolare n. 281178 il nuovo regime sanzionatorio si pone l'intento "di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale".

Le misure delle sanzioni modificate ad opera dell'articolo 20 del D.L. n.78/2010, possono essere così sintetizzate:

VIOLAZIONE	SANZIONE
<u>Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000</u>	Dall'1% al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.
<u>Emissione assegni irregolari</u>	N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito , fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

	Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
<u>Libretti al portatore</u>	<ul style="list-style-type: none"> per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo. N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione è aumentata del 50% e pertanto la stessa va dal 30% al 60%. per i libretti di deposito al portatore esistenti al 31.5.2010 con saldo pari o superiore a € 5.000 per i quali entro il 30.6.2011 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).

Nell'iter di conversione in legge è stata **esclusa l'applicazione delle sanzioni** per le **infrazioni** relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, commesse **dal 31.5.2010 al 15.6.2010.**

CREDITO D'IMPOSTA PER IL BOLLO AUTOMEZZI AUTOTRASPORTATORI (Provvedimento Agenzia Entrate 13.8.2010 – Risoluzione Agenzia Entrate n. 81/E del 16.8.2010)

Così come previsto dal comma 250, dell'art. 2, della Finanziaria 2010, con apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura del credito d'imposta spettante agli autotrasportatori in relazione alla tassa automobilistica pagata per i veicoli utilizzati nell'esercizio della propria attività per l'anno 2010.

In particolare la misura del bonus risulta essere la seguente:

MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Da 7,5 t a 11,5 t	38,50% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo
Oltre 11,5 tonnellate	77% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo

Per poter utilizzare il credito d'imposta in esame gli autotrasportatori interessati sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta secondo il modello allegato al citato Provvedimento del 13.8.2010 e reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o del Ministero dell'economia e delle Finanze (www.finanze.it).

La suddetta dichiarazione, da presentare al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara

(via Rio Sparto n. 21, 65129 - Pescara) tramite raccomandata senza A.R., deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30.6.2008, ovvero che le condizioni di difficoltà sono successive a tale data;
- b) che l'azienda non rientra tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato deve recuperare a seguito di una decisione adottata dalla Commissione UE;
- c) che l'impresa beneficia del credito in esame nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008-2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato e di quelli c.d. "de minimis".

Il credito d'imposta in esame può essere utilizzato in compensazione con i versamenti da effettuare con il mod. F24 utilizzando il codice tributo "6829", istituito con la Risoluzione 16.8.2010, n. 81/E. In particolare l'ammontare del credito d'imposta che si intende utilizzare va esposto nella sezione Erario, nella colonna "importi a credito compensati". Nella colonna "anno di riferimento" va riportato l'anno per il quale il credito è concesso (nel caso specifico 2010).

L'ammontare del credito d'imposta spettante dovrà essere indicato nel mod. UNICO 2011, relativo ai redditi 2010, nel quadro RU.

Si ricorda che il credito d'imposta in esame:

- non è rimborsabile;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione:
 - della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ex art. 61, TUIR;
 - della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ex art. 109, comma 5, TUIR.

IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: ULTIMI CHIARIMENTI

(Circolare Ag. Entrate n. 43/E del 6.8.2010 – Risoluzione Ag. Entrate n. 89/E del 25.8.2010)



Con due documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per determinate operazioni con l'estero, con particolare riferimento all'inclusione o meno delle suddette negli elenchi riepilogativi Intrastat. Di seguito, si riportano i principali chiarimenti.

Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue

- Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute **non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro** in cui è stabilito il destinatario.
- Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.
- In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.

- Non sussiste l'obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - l'operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, in quanto non è dovuta l'imposta nel Paese di destinazione;
 - l'operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall'obbligo di fatturazione (ad esempio, ai sensi dei citati articoli 22, primo comma, n. 6 e 36-bis del D.P.R. n. 633).

Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce

- Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell'onerosità, e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat.
- Le spese di trasporto dei campioni gratuiti assumono autonoma rilevanza quale corrispettivo della prestazione di trasporto, e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.

Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)

- Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE.
- Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).

Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa lavorare da altro operatore italiano (C) - Triangolazione con lavorazione

- L'operatore italiano A effettua una cessione intracomunitaria da inserire negli elenchi Intrastat e deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.
- L'altro operatore italiano C deve riportare la lavorazione nel registro delle lavorazioni, inserire la prestazione di servizi resa ex art. 7-ter DPR 633/72 (non territorialmente rilevante in Italia) negli elenchi e cooperare con l'operatore A per fornire la prova dell'uscita dei beni.

Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C) - Triangolazione nazionale

- L'operazione tra A e B, non imponibile ai sensi dell'art. 58 c. 1 del D.L. 331/93, non va inserita negli elenchi riepilogativi.
- La non imponibilità all'Iva trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro:
 - per incarico del cessionario (B) a cura o a nome del fornitore (A) - (C.M. 13/1994);
 - con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).
- Ai fini degli adempimenti relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, l'obbligo della compilazione del modello relativo alle cessioni di beni ricade esclusivamente su B, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi

- Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un'unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un'unica autofattura (per le operazioni passive). Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi.
- Tuttavia, qualora esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse, negli elenchi Intrastat va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE

Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari, saranno tenuti alla compilazione degli elenchi Intrastat.

Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori

Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l'annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l'operazione si considera eseguita.

Costruzione di stampi per conto del committente UE

- La costruzione per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:
 - tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
 - lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.
- Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un'autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.
- Ove invece non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi in esame configura l'esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate richiama quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del DPR 633/72, secondo il quale l'IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia – rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un

soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Poiché nel caso esaminato il cedente/prestatore è non residente e il cessionario/committente è stabilito in Italia, è solo su quest'ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell'articolo 17, secondo comma, ricadono gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta.

L'Agenzia ritiene quindi che il cedente non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato non sia tenuto a nessun adempimento; (emissione fattura, annotazione della stessa e dichiarazione). Tuttavia l'Agenzia non esclude che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell'IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

INDICE ISTAT LUGLIO 2010

Comunicato del, 12/08/2010

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **luglio 2010**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 140,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,7%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di luglio 2010 è pari 1,869109.

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 14/09/2010

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.